

**COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO**

**Provincia di Firenze**

**OGGETTO: CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 30 DEL T.U. N. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.**

L'anno ..... (.....), addì ..... (...) del mese di .....

nella sede municipale del Comune di Montelupo Fiorentino

TRA

la Sig.ra ..... , nata a ..... il ....., nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Montelupo Fiorentino e solo in quanto tale con domicilio, per la carica, presso il Comune di Montelupo Fiorentino viale Cento Fiori n. 34, la quale si costituisce in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del ..... dichiarata immediatamente eseguibile

E

il Sig. .... , nato a ..... il ..... nella sua qualità di Sindaco del Comune di Capraia e Limite e solo in quanto tale con domicilio, per la carica, presso il Comune di Capraia e Limite P.zza VIII Marzo 1944, il quale si costituisce ed agisce in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del .....

**PREMESSO**

- che si rende necessario adeguare la convenzione esistente fra il Comune di Montelupo Fiorentino e quello di Capraia e Limite, relativamente al Servizio di Polizia Municipale, per renderlo più funzionale e idoneo viste le innovazioni introdotte da recenti normative regionali;
- che la legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale 7.3.1986, n.65 prevede, all'art.1, che i Comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
- che detta previsione normativa è confermata dalla L.R. 17/1989 la quale stabilisce fra l'altro le norme generali per l'istituzione del servizio ed i criteri ai quali debbono attenersi gli Enti Locali per la gestione comunale del servizio di polizia locale nelle forme associate previste dalla legge statale;
- che le suddette leggi prevedono che i Comuni nei quali il servizio di Polizia Municipale sia espletato da almeno sette addetti, possono istituire il Corpo di Polizia Municipale, disciplinando lo

stato giuridico del personale con apposito regolamento, unitamente al regolamento per lo svolgimento del servizio;

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti,

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione di essa.

#### **Art. 2**

Ai sensi del primo e secondo comma dell'art.1 della Legge 7.3.1986, n.65 e degli artt. 7 e 11 della Legge Regionale 17/89 nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 30 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite si convenzionano, per la gestione in forma associata dei servizi di polizia municipale relativi alle attività di cui alle citate leggi.

A tal fine viene istituita "l'Associazione di Polizia Municipale dei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite" costituito dagli addetti al servizio dipendenti dei due Comuni e la cui responsabilità verrà affidata al Comandante di Polizia Municipale del Comune Capofila.

La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, 34, quale Comune capofila.

#### **Art. 3**

Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione coordinata dei servizi di polizia municipale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane.

La gestione associata è finalizzata, tra l'altro, a garantire il presidio dei bisogni emergenti nel territorio ed una presenza più articolata per la prevenzione ed il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale e per tutte quelle materie individuate dalla legislazione vigente relative alla Polizia Municipale.

#### **Art. 4**

La gestione associata dei servizi di cui alle citate leggi, come specificato nel precedente art.3, si sviluppa attraverso lo svolgimento unitario nell'area dei Comuni associati, delle attività e dei servizi

di competenza della Polizia Municipale.

#### **Art. 5**

L'ambito territoriale per i servizi ed attività di polizia municipale ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/1986 è individuato nel territorio dei n. 2 Comuni convenuti.

#### **Art. 6**

I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

#### **Art. 7**

I Comuni si impegnano reciprocamente nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali a fornire il personale necessario, avvalendosi indicativamente e salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne, nel modo seguente:

- Comune di Montelupo Fiorentino, n. 7 unità operative di cui una comandata temporaneamente ad altro servizio;
- Comune di Capraia e Limite, n. 3 unità operative.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere posti in essere nei confronti del personale costituente l'ufficio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti medesimi con gli enti associati e si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'ufficio venga posto in essere con l'ente Comune di rispettiva appartenenza, mentre è instaurato nei confronti di tutti i Comuni convenzionati il rapporto funzionale delle unità medesime.

Nel mentre il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici dei servizi del Comune di appartenenza, il rapporto funzionale viene sviluppato secondo le intese del presente atto.

Gli addetti al servizio in argomento sono in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano ad operare, ai sensi della Legge Regionale 17/89.

#### **Art. 8**

Il sistema direzionale dell'attività di gestione associata è così articolato:

- il Sindaco è autorità di polizia locale del territorio del Comune di riferimento;
- la conferenza dei Sindaci dei Comuni associati con il compito di verificare l'andamento della

gestione associata e l'attuazione delle attività e dei servizi di competenza dell'ufficio associato;

- il Comandante di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 9 della Legge n.65/1986 e dell'art. 13 della Legge Regionale esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge e dal contratto Nazionale di lavoro, secondo le direttive della Conferenza dei Sindaci e dei Sindaci per quanto riguarda funzioni previste dalla legge vigente;

E' responsabile verso i Sindaci dell'impiego tecnico - operativo e dell'addestramento del personale, nonché della predisposizione dei servizi, dei risultati delle attività e delle relative verifiche;

A tal fine, il Comandante predispone il piano di lavoro, che dovrà tenere conto sia dei servizi e delle attività da espletarsi che della reale disponibilità del personale. Tale programmazione dovrà altresì essere effettuata di norma con criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del personale nell'ambito dei territori di rispettiva competenza dei due enti. Il programma viene trasmesso ai Sindaci che potranno formulare eventuali osservazioni e proposte previa riunione della Conferenza dei Sindaci.

#### **Art. 9**

Il personale di Polizia Municipale dei Comuni dell'associazione opera nello svolgimento dei compiti assegnati e per i servizi di gestione associata nel territorio di tutti i Comuni aderenti, mantenendo a tal fine tutte le qualità e le facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o con provvedimenti delle autorità.

Ogni aspetto relativo alla gestione del personale per il servizio associato, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui agli art. 24 e 25 del CCNL, sono di diretta competenza del Comandante. Il medesimo esercita, altresì, la competenza di cui al settimo comma del predetto art.24 del CCNL. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio, sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva appartenenza fermo restando l'impegno di provvedere all'uniformità degli stessi onde evitare disparità di trattamento.

#### **Art. 10**

Alle spese per lo svolgimento in forma associata dei compiti e delle funzioni alla presente convenzione i Comuni concordano per una percentuale del:

- 67%, Comune di Montelupo Fiorentino;
- 33% Comune di Capraia e Limite.

### **Art. 11**

La durata delle presente convenzione viene stabilita fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla stipula e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di pari durata, previa espressa deliberazione dei due Consigli Comunali.

Ciascun Comune aderente, potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Il recesso decorrerà dal primo gennaio dell'anno successivo.

La convenzione potrà, inoltre, essere sciolta anticipatamente qualora vi sia la volontà espressa di tutti i Comuni aderenti con le modalità di cui al precedente secondo comma.

Alla scadenza o al momento dello scioglimento verrà definita di comune accordo la destinazione delle dotazioni.

### **Art. 12**

I Comuni convenuti si impegnano ad approvare in forma integrata e coordinata:

- entro sei mesi dalla stipula del presente atto, il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale.

Fino a quando non sarà emanato il suddetto regolamento si attua per i due Comuni quello in vigore presso il Comune di Montelupo Fiorentino.

### **Art. 13**

I Comuni convenuti al fine di svolgere in modo coordinato le procedure per l'assunzione di personale del servizio di Polizia Municipale associato, si obbligano allo svolgimento congiunto di pubblici concorsi e più in generale di procedure selettive.

All'inizio di ciascun anno, e comunque quando se ne ravvisi la necessità, il Comandante della Polizia Municipale degli enti convenzionati verifica le procedure concorsuali da avviare, in riferimento alla programmazione del fabbisogno triennale personale di ciascun ente.

Sulla base delle esigenze rilevate, formulano la proposta di programma annuale attuativo da sottoporre all'approvazione delle rispettive Giunte Comunali, ove sono definiti:

- I profili per i quali si ritiene di attivare le procedure concorsuali congiunte;
- Il Comune che assumerà gli atti e le procedure per lo svolgimento dei singoli concorsi;
- Il criterio che verrà utilizzato per lo scorrimento della graduatoria.

Dopo l'approvazione del programma attuativo di cui al comma precedente, gli atti relativi

all'espletamento delle procedure concorsuali sono adottati dal Comune ivi individuato (dall'indizione del concorso fino all'approvazione della graduatoria).

#### **Art. 14**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifica intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti nonché alle leggi in materia di Polizia Municipale.

#### **Art. 15**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i due Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire, presso l'Ente capofila, le Giunte Comunali in seduta Comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai due Consigli Comunali, oppure presentare agli stessi Consigli una proposta di risoluzione della convenzione, secondo quanto fissato nell'art. 11 del presente atto.

I Consigli Comunali sono tenuti a deliberare sulla proposta di risoluzione nella prima seduta utile, e comunque entro sessanta giorni dalla data di formulazione della stessa.

#### **Art. 16**

Per i Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite la gestione associata avrà inizio a decorrere dal 1 ottobre 2005 e dalla stessa data perde pertanto efficacia la Convenzione di cui alle sottoelencate deliberazioni di Consiglio Comunale:

- Comune di Capraia e Limite : Delib. C.C. n. 89 del 22.12.2004;
- Comune di Montelupo Fiorentino : Delib. C.C. n. 76 del 23.12.2004.

#### **Art. 17**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico ai Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente art.10.

Redatto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto per completa accettazione.

Il Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino

Il Sindaco del Comune di Capraia e Limite

—